**Requisiti oggettivi ambientali**

Il decreto legislativo n. 128/2010 ha inserito gli **allevamenti zootecnici** tra le attività assoggettate alla disciplina delle emissioni in atmosfera, prevista dalla Parte Quinta del “Codice dell’Ambiente” (d.lgs. 3/4/2006, n. 152).

In attuazione della disciplina nazionale, la [**Regione Lombardia ha emanato la DGR 18/7/2012, n. 3792** della quale si invita a darne attenta lettura.](http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/qualita-dell-aria-ed-emissioni-in-atmosfera/autorizzazioni-generali-attivita-in-deroga/autorizzazioni-generali-attivita-in-deroga)

A seconda del numero di animali (potenzialmente presenti) che vengono allevati in ambienti confinati, gli allevamenti zootecnici possono ricadere in una delle seguenti 3 ipotesi:

1. ***Attività ad inquinamento scarsamente rilevante***(art. 272 comma 1 d.lgs. 152/06), quando il numero dei capi è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella della [lettera z) della Parte I dell'Allegato IV degli Allegati alla parte Quinta](Attivita_ad_emissioni_scarsamente_rilevanti.PDF). **Tali attività non devono essere autorizzate**.
2. ***Attività in deroga*** (art. 272, commi 2 e 3 d.lgs. 152/06), se gli allevamenti sono effettuati in ambienti confinati e il numero dei capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella della [lettera nn) della Parte II dell'Allegato IV degli Allegati alla parte Quinta](Attivita_ad_emissioni_ridotte.PDF).

Il Gestore di tali attività deve presentare[**domanda di autorizzazione**](../Modulistica/AG%20Ambiente/1%20Autorizzazione%20allevamento%20zootecnico.docx)all’UTR della Città Metropolitana/Provincia, in conformità alle condizioni riportate nella Delibera regionale n. 3792/2012 e nei relativi **allegati,** versando i relativi oneri istruttori ai sensi della DGR 9201/2009 (pari a Euro 150,00).

1. ***Attività in regime ordinario*** (art. 269 d.lgs. 152/06), quando il "numero di capi potenzialmente presenti" presso l’allevamento sia superiore alle soglie richiamate alla precedente lettera b).

**In tal caso, il Gestore deve presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269,** secondo le modalità predisposte dall’ [**UTR di Milano**](http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-regionali/utr-citta-metropolitana-milano)versando i relativi oneri istruttori ai sensi della DGR 9201/2009 (variabili a seconda del numero di addetti presso l’allevamento).

In assenza di diverse indicazioni, nell'ambito di tale procedimento il Gestore può fare riferimento ai criteri individuati negli allegati alla DGR 3792/2012 per quanto riguarda sia la documentazione da presentare all’UTR, sia la Relazione tecnica da allegare alla domanda.

Per le **attività zootecniche già esistenti e in esercizio** alla data di entrata in vigore della DGR 3792/2012, la Regione Lombardia ha emanato apposita Circolare che illustra le procedure che il Gestore dell’attività dovrà osservare per la presentazione della domanda di autorizzazione alla Città Metropolitana/Provincia.

Ai sensi dell’art. 281 c.3 del d.lgs. 152/06, la Città Metropolitana/Provincia si pronuncia, secondo le modalità procedurali previste dai rispettivi procedimenti (‘in deroga’ ai sensi dell’art. 272 c.3 o ‘ordinario’ ai sensi dell’art. 269), in un termine pari a 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda.